

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La nuova black list del quadro RW

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come abbiamo avuto modo di segnalare in **diverse occasioni**, la **black list** da valutare ai fini delle **sanzioni del monitoraggio fiscale** è rappresentata dalla **unione delle due liste contenute nel [D.M. 04.05.1999](#) e [D.M. 21.11.2001](#)**.

In tal senso, infatti, depone in modo inequivocabile l'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), dove prevede che, per i **Paesi paradisiaci**, si applica una **sanzione dal 6 al 30% degli importi non dichiarati**, in luogo della più mite sanzione **dal 3% al 15% prevista per i Paesi white**.

Come noto, a partire dal **2016**, il [D.M. 21.11.2001](#), pur non risultando formalmente abrogato, non è più stato utilizzato per le finalità per cui era stato concepito, ossia la **disciplina delle controlled foreign companies** di cui all'[articolo 167 Tuir](#), e la **connessa disciplina dei dividendi paradisiaci**.

Lo stesso tuttavia, **sopravvive** in relazione alle **altre previsioni normative** che non richiamano il decreto emanato a fini dell'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), ma richiamano direttamente il **D.M. 21.11.2001**.

Coerentemente con questo approccio, le **lettere di compliance relative al quadro RW** del 2016 spedite tempo fa, facevano riferimento ad **entrambe le black list**.

Abbiamo avuto modo di constatare, tuttavia, che, **nelle più recenti comunicazioni giunte a seguito del [Provvedimento Prot. n. 348195 del 06.11.2020](#)**, l'Agenzia delle Entrate fa **esclusivamente riferimento alla black list di cui al [D.M. 04.05.1999](#)**.

Questo approccio, ancorché **non pienamente in linea con il dettato normativo**, appare sicuramente interessante per varie ragioni.

Innanzitutto lo stesso risulta **favorevole al contribuente**.

Inoltre, l'impostazione risponde anche a ragioni di ordine **logico/sistematico** atteso che, se è pur vero che il [D.M. 21.11.2001](#) non è stato formalmente abrogato, probabilmente lo stesso **non sarà più oggetto di aggiornamenti**.

Differentemente, il [D.M. 04.05.1999](#), essendo riferito principalmente ai **trasferimenti di residenza delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, Tuir**, potrà essere **periodicamente aggiornato**.

Questa novità, ad ogni buon conto, non presenterà degli effetti eclatanti per i contribuenti, atteso che i Paesi indicati nei due decreti sono, in larga parte, **coincidenti** e soprattutto, **rimangono ancora paradisiaci paesi come la Svizzera, Montecarlo e il Liechtenstein**.